

ADACTA RISPONDE



Adacta Risponde

**Il privilegio
artigiano nelle
procedure**

concorsuali

Sono titolare di un'impresa attiva nell'installazione e manutenzione di impianti termici e di condizionamento. La società di costruzioni a favore della quale ho prestato i miei servizi nel corso dell'ultimo anno a causa di una situazione di crisi irreversibile ha depositato in tribunale ricorso ex ...

Adacta Risponde



Il privilegio artigiano nelle procedure concorsuali

DI GIOVANNI CHIMETTO

Sono titolare di un'impresa attiva nell'installazione e manutenzione di impianti termici e di condizionamento. La società di costruzioni a favore della quale ho prestato i miei servizi nel corso dell'ultimo anno a causa di una situazione di crisi irreversibile ha depositato in tribunale ricorso ex art. 161 6° comma L.F. e sta predisponendo il piano di concordato da depositare. Sono stato contattato dagli stessi per confermare all'attestatore del piano l'ammontare del mio credito e l'esistenza di eventuali cause di privilegio. Quali sono i requisiti legislativi per godere del privilegio artigiano e quale la documentazione a supporto che devo produrre perché nella redazione del piano al mio credito sia riconosciuto il privilegio ex art. 2751-bis n.5 c.c.?

È orientamento giurisprudenziale ormai consolidato quello che riconosce il privilegio di cui all'art.2751-bis n.5 c.c. solo a quegli imprenditori artigiani la cui professionalità costituisce elemento caratterizzante dell'attività di impresa, mentre la semplice iscrizione all'albo delle imprese artigiane, tenuto presso il registro imprese, non spiega alcuna influenza ex se dovendosi considerare quale condizione necessaria, ma non sufficiente, al riconoscimento del privilegio.

I requisiti necessari sono quindi da ricercarsi sia nei limiti posti dalla legge quadro sull'artigianato (L.n. 443/85) - in particolare in termini di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci - sia nella definizione di imprenditore artigiano data dall'art. 2083 c.c. e possono così riassumersi:

1. l'impresa deve essere iscritta all'albo delle imprese artigiane;
2. deve avere come scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ad essa ausiliarie, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo che esse siano soltanto strumentali ed accessorie all'esercizio dell'impresa;
3. il fattore lavoro, complessivamente inteso, deve prevalere sul capitale;
4. devono essere rispettati i limiti dimensionali previsti dall'art.4 L.n. 443/85.

Con riferimento ai limiti dimensionali posti dall'art.4 L.n. 443/85 si segnala che tale disposizione pone limiti quantitativi diversi a seconda del settore d'attività in cui l'impresa opera (lavorazioni in serie, lavorazioni non in serie, lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura; trasporto, costruzioni edili).

Per quanto riguarda il requisito della prevalenza del fattore lavoro sul capitale il raffronto da porre in essere, secondo un orientamento seguito da alcuni tribunali, è fra: l'ammontare delle retribuzioni effettive dei dipendenti e figurative dei soci o dell'imprenditore e dei suoi familiari che lavorano nell'impresa (i.e. fattore lavoro) e la quota annuale degli ammortamenti dei beni ed al volume degli acquisti di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, maggiorato delle rimanenze iniziali e depurato delle rimanenze finali (i.e. fattore capitale). È importante segnalare che tale prevalenza deve essere intesa in senso qualitativo anziché quantitativo così da non precludere il riconoscimento del privilegio a quelle attività per cui, pur a fronte di uno spiccato e qualificato apporto al processo produttivo da parte dell'imprenditore, vi sia un notevole impiego di capitale (e.g. imprese del settore orafa).

Circa infine la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti qui richiamati, e che potrà produrre a supporto della Sua richiesta, deve intendersi in via esemplificativa: certificato di iscrizione all'Albo imprese artigiane, estratto del libro unico del lavoro (L.U.L.) da cui si evinca il numero dei dipendenti in forza alla data di formazione del credito, copia delle dichiarazioni fiscali (Unico, Iva) riferite all'anno (o agli anni) in cui ha avuto origine il credito, indicazione del valore dei beni ammortizzabili (costo storico, con esclusione dei beni immobili) e valore dei relativi fondi ammortamento.

g.chimetto@adactastudio.com